



17274/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Ud. 02/02/2022 -  
CC

R.G.N. 2753/2021

CPA 17274  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 2753-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in (omissis) ,  
99, presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 955/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,  
depositata l'11/06/2020;

1241/22

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

### **FATTI DI CAUSA**

(omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Comune di (omissis) per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 50.292,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali riportate nel sinistro avvenuto in data 31 gennaio 2012, nell'abitato di (omissis), in via (omissis), allorché, alle ore 17,30 circa, nei pressi del civico 69 «... rovinava malamente sul selciato a causa di una serie di mattonelle rotte, sollevate e mal posizionate, che creavano un'insidia/trabocchetto tanto subdola, quanto pericolosa ..».

Si costituì il convenuto contestando la domanda sia nell'an che nel quantum.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4409/2015, rigettò la domanda e condannò l'attrice alle spese.

Avverso la decisione di primo grado la (omissis) propose gravame, del quale il Comune chiese il rigetto.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 995/2020, pubblicata in data 11 giugno 2020, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito (omissis) ha proposto ricorso per cassazione - basato su tre motivi e illustrato da "controdeduzioni" - cui ha resistito il Comune di (omissis) con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..



### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, rubricato «Art. 360 I comma n. 3 cod. proc. civ. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – Mancato riconoscimento del danno, violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.», la ricorrente sostiene di aver fornito la prova dello stato dei luoghi teatro della caduta, del nesso causale e delle lesioni patite e si duole che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto che la disattenzione della (omissis) potesse considerarsi causa efficiente prossima e sufficiente ad elidere il rapporto di causalità, senza dar rilievo al punto preciso in cui si era verificata la caduta, senza riconoscere che il luogo era privo di illuminazione pubblica e senza valutare adeguatamente le prove fornite dall’attuale ricorrente. A fronte del quadro probatorio offerto dalla (omissis), sarebbe spettato al Comune dimostrare il verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità, ma una siffatta dimostrazione non era stata fornita, con conseguente violazione dell’art. 2051 c.c..

2. Il secondo motivo è così rubricato: «Art. 360 I comma n. 3 cod. proc. civ. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – Violazione dell’art. 345 cpc – Contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata laddove sostiene che la ricorrente sarebbe stata poco diligente e non accorta, che conferma l’ingiusto mancato riconoscimento del preteso risarcimento del danno, pur alla stregua delle produzioni e prove attoree, che avrebbero dovuto confermare la tesi della ricorrente».

Deduce la ricorrente che, nel caso di specie, la Corte di merito avrebbe completamente omesso l’esatta applicazione dell’art. 2043 c.c. - norma, questa, neppure menzionata nella sentenza impugnata - e non avrebbe considerato alcuni dati emersi dalle prove assunte (ad es. le modalità del sinistro, l’assenza di pubblica illuminazione, di cartellonistica stradale, di segnali, di dispositivi di sicurezza, di transenne ecc.) e, pur avendo la ricorrente provato l’elemento

oggettivo della non visibilità del pericolo e l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, sì da potersi ritenere sussistente l'insidia o ~~del~~ trabocchetto, avrebbe rigettato ingiustamente la domanda proposta. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, ad avviso della ricorrente, non condivisibile, essendo erronea, illogica e contraddittoria.

3. I primi due motivi, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

Ed invero, oltre a non sussistere le dedotte violazioni delle norme anche processuali indicate nella rubrica dei mezzi all'esame – evidenziandosi che, in ogni caso, tali censure neppure sono state veicolate secondo i dettami indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24298 del 29/11/2016) – e risultando evidente che la Corte di merito, nel ritenere correttamente applicato dal Giudice di primo grado l'art. 2051 c.c., ha implicitamente rigettato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., entrambi i motivi tendono, in sostanza ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019). Inoltre, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, come nella specie; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

discussione (Cass., ord., n. 7921 del 6/04/2011; Cass., ordi., n. 9097 del 7/04/2017).

3. Con il terzo motivo, rubricato «*Art. 360 I comma n. 4 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza (di primo e secondo grado) Violazione dell'art. 116 cpc (già eccepito nel giudizio di appello n.R.G. 627/2016) – Violazione dell'art. 112 c.p.c.*», la (omissis) sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello indicato sub 2, a p. 8 dell'atto di appello, e rubricato come «*mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.*».


Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale dichiaratamente esaminato congiuntamente i motivi di appello proposti, peraltro sinteticamente riportati nella sentenza impugnata a p. 2, li ha rigettati e ha ritenuto, altresì, correttamente applicati gli artt. 91 e 92 c.p.c. dal Tribunale in base al principio della soccombenza.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).


#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 

17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2022.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 MAG 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti

